

CONTRATTO DI APPALTO

tra

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A., con sede in Cinisello Balsamo, via Verga n. 113, codice fiscale/partita IVA 07945280969, in persona del Legale rappresentante, dott. Guido Bosotti (di seguito “AMF” o “Committente”)

e

_____ con sede legale in _____, nella persona del _____, _____, (di seguito “_____” o “Appaltatrice”)

premesso che

- a) AMF bandiva una procedura comparative per l'affidamento del servizio di Global Service, come meglio descritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, riservato ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 36/23 a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
- b) All'esito della procedura comparativa l'appalto è stato aggiudicato a _____;
- c) per l'affidamento del servizio oggetto della presente determina è stato acquisito il seguente **codice CIG A0255CC220**;
- d) mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, gestito da ANAC, sono stati eseguiti i controlli in ordine all'effettivo possesso dei requisiti autocertificati dall'aggiudicataria;
- e) il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore Generale di AMF, dott. Stefano Del Missier.

Tutto ciò premesso, e fatte le premesse parte integrante del presente contratto, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente appalto sono le seguenti prestazioni:
 - SERVIZIO A - Servizio di trasporto e consegna di farmaci e parafarmaci tra le sedi di AMF SPA
 - SERVIZIO B - Servizio di pulizia delle Sedi Aziendali
 - SERVIZIO C - Servizio opzionale di facchinaggio presso le singole farmacie
2. L'Appaltatrice deve erogare i servizi oggetto del presente affidamento a far data dal 1 gennaio 2024 fino al giorno 31 dicembre 2026.
3. Come indicato negli atti di gara, alla scadenza, AMF potrà esercitare – senza obbligo alcuno – la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore triennio.

Art. 2 – DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEGLI INTERVENTI

1. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle indicazioni riportate nel capitolato speciale d'Appalto e delle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 3 – CORRISPETTIVI

1. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, l'importo complessivo massimo dell'appalto è pari a Euro _____ (_____/____) oltre IVA, di cui Euro 5.050,08, per oneri della sicurezza.
2. I corrispettivi per l'erogazione del servizio A e del servizio opzionale C devono intendersi a misura

e, nel rispetto dell'importo massimo stimato, potranno variare in diminuzione in ragione delle specifiche esigenze di AMF, senza che all'Appaltatrice spettino rimborsi o indennizzi di sorta.

3. Tale corrispettivo ha carattere forfetario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'Appaltatrice in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie.

Art. 4 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. L'Appaltatrice ha consegnato al Direttore dell'esecuzione il Documento di Valutazione Rischi, previsto dal combinato disposto degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, concernente le modalità di svolgimento delle operazioni di sanificazione e pulizia civile, aggiornato al _____, dal quale si ricava l'idoneità le scelte delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nello svolgimento delle prestazioni.
2. Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatrice deve indicare al Direttore dell'esecuzione le misure che intende adottare nel corso dell'esecuzione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel DUVRUI predisposto da AMF e incluso fra i documenti di gara.

Art. 5 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Committente ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
2. A tal fine, l'Appaltatrice ha trasmesso alla Committente la polizza di assicurazione (n. _____) rilasciata da _____ a copertura dei rischi professionali, valida fino al _____.
3. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatrice.
4. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatrice è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività alla Committente e ai dipendenti e consulenti della Committente, e a terzi in genere, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dei Lavori e, di conseguenza, in nessun caso potrà invocare la responsabilità della Committente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo obbligandosi a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, legale ecc) necessaria o collegata a tali situazioni.

Art. 6 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatrice dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi anzidetti.
2. L'Appaltatrice è, altresì, tenuta ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi dovranno essere osservati dall'Appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L'Appaltatrice è, altresì, vincolata all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

5. La Committente disporrà il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti, qualora gli stessi Enti ne facciano esplicita richiesta.
6. L'Appaltatrice sarà responsabile, in rapporto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatrice sarà invitata, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove essa non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà anche in corso di esecuzione della fornitura direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice in esecuzione del contratto.
8. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatrice, il Direttore dell'esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 – PERSONALE IMPIEGATO

1. Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto, l'impresa comunicherà per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le complete generalità. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.
2. La Committente può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso, l'Appaltatrice dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Qualora l'impresa non ottemperi al secondo invito scritto della Committente a sostituire il proprio personale, la Committente stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Appaltatrice.
4. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà esser munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'impresa.
5. L'Appaltatrice si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria e, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risulti in regola.
6. In attuazione del Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente con cui sono stati adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti.
 - ✓ Differenze tra deterzione e disinfezione;
 - ✓ Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
 - ✓ Modalità di conservazione dei prodotti;
 - ✓ Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;

- ✓ Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - ✓ Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
 - ✓ Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
 - ✓ Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
 - ✓ Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
 - ✓ Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile.
 - ✓ Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili
7. Al fine di comprovare il puntuale adempimento di quanto previsto nel precedente comma 6, l'Appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, presenta il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti, test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

Art. 8 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione, nei casi indicati di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
3. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatrice, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente presso la Committente.

Art. 9 – COORDINAMENTO E CONTROLLO CONTABILE – VERIFICHE PERIODICHE DI CONFORMITÀ

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto:
 - provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
 - assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
2. Nello svolgimento di tali compiti, in particolare, il Direttore dell'esecuzione, con cadenza semestrale, condurrà le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni

contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Lo svolgimento di tale attività di verifica ha, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. Le operazioni di verifica, da eseguirsi in contraddittorio, devono essere focalizzate sullo stato e l'andamento dell'esecuzione contrattuale, l'eventuale rispetto dei termini contrattuali, le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, per una migliore erogazione del servizio.
4. In particolare per quanto concerne l'erogazione del “*SERVIZIO B - Servizio di pulizia delle Sedi Aziendali*”, le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo.
5. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto processo verbale ove, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, sono riportati:
 - il giorno della verifica di conformità;
 - le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - i rilievi fatti dal soggetto dal Direttore dell'esecuzione;
 - le singole operazioni e le verifiche compiute;
 - il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
6. All'esito delle operazioni il Direttore dell'esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatrice ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione e, sulla base di quanto rilevato, indica se le prestazioni sono state eseguite nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi richiesti, ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, invita l'Appaltatrice ad eseguire le prestazioni il servizio nel pieno rispetto del presente contratto, delle Leggi vigenti in materia e dei CAM, applicando ove ne ricorrano i presupposti le penalità previste dal successivo art. 11, riduzioni del corrispettivo dovuto o, nei casi più gravi, rifiutando il pagamento.

Art. 10 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo mensile da versarsi nei mesi in cui i servizi saranno effettivamente erogati sarà pagato, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatrice, fatto salvo quanto previsto in relazione alla verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà, altresì, subordinato alla presentazione:
 - ✓ di un Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesti che l'Appaltatrice è in regola

- con i pagamenti previdenziali;
- ✓ di specifiche autocertificazioni, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000 ss.mm.ii., attestanti l'assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti
3. Qualora l'Appaltatrice non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture fino alla consegna della documentazione indicata.
 4. La Committente si riserva di verificare l'autenticità e l'attualità della documentazione di cui al precedente comma presso gli Istituti ed enti di competenza. Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate, emerga l'inesatto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali, procederà alla contestazione scritta degli addebiti all'Appaltatrice, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
 5. L'Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – RITARDI E PENALITÀ

1. L'Appaltatrice deve eseguire le prestazioni nel puntuale rispetto degli orari indicati nel presente contratto.
2. Fermo salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, saranno applicate le seguenti penali:
 - per la mancata o inesatta esecuzione del singolo intervento di pulizia sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00;
 - per l'inosservanza degli ordini imposti dal Direttore dell'esecuzione all'esito delle verifiche periodiche di conformità Euro 300,00.
3. La penale è disposta dal Direttore dell'esecuzione ed annotata nei pagamenti in acconto.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'Appaltatrice:
 - a. venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
 - b. non osservi le istruzioni e le direttive fornite dalla committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
 - c. non osservi gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10;
 - d. non sani le irregolarità retributive, contributive o previdenziali riscontrate nel termine indicato dal Direttore dell'esecuzione;
 - e. sia destinataria di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/11, ovvero sia stata condannata con sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - f. ceda in tutto o in parte il contratto.
2. La Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi la Committente potrà rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatrice e potrà, altresì, sospendere i pagamenti

relativi.

3. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatrice inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.
4. La Committente ha, altresì, il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi erogati e del valore dei materiali utili esistenti presenti negli ambienti oggetto dell'appalto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto all'Appaltatrice di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatrice dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che verificherà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

Art. 14 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni ed ogni altra notificazione o comunicazione saranno eseguite mediante pec.

Art. 15– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Monza.

Cinisello Balsamo, _____

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE
S.P.A.
Guido Bosotti

APPALTATRICE

CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'appaltatrice dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto che ha potuto conoscere e valutare attentamente.

L'appaltatrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

- **ARTICOLO 8** - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
- **ARTICOLO 9** - VERIFICAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ
- **ARTICOLO 11** - RITARDI E PENALITÀ
- **ARTICOLO 12** - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- **ARTICOLO 15** - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE